



COMUNE DI LENOLA

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA VIGILANZA n. 07 P.L. del 02.11.2022

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE EX ART. 1, COMMA 557 L. 311/2004 – variazione DETERMINAZIONE n. 05 del 27.06.2022

Visto di compatibilità finanziaria attestante ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. A punto 2 del d.l. 78-2009 convertito con legge 109/2009;

Il Resp.le Area 3
f.to Dott.ssa Valeria Passavanti

Data, 02.11.2022

Visto di regolarità Contabile attestante copertura finanziaria.
(Art. 153 D.Lgs. 267 18 Agosto 2000).

**Il responsabile dei Servizi
Finanziari e di Ragioneria**
F.to dott.ssa Assunta Rosato

Data, 02.11.2022

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Reg. 979 del 08 NOV 2022



L'addetto alla pubblicazione
Immacolata Fasolo

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE



Il Resp.le Area 3
Polizia Locale
Dott.ssa Valeria Passavanti

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

nella persona della dott.ssa Valeria Passavanti, giusta Decreto Sindacale n. 18774 del 07.10.2021 del Comune di Sperlonga (LT) – capofila - con il quale veniva conferito l'incarico di Responsabile dell'Area 3 Polizia Locale per l'Ufficio Unico Intercomunale di polizia Locale;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022”;

Visto il Bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2022/2024 approvato con delibera di C.C. n. 12 del 29.03.2022;

VISTA la disponibilità che per le vie brevi è stata acquisita dalla dott.ssa CARNEVALE ANGELINA , nata a Latina il 09.12.1983 , ivi residente in via Clemente Reborà n. 9 (C.F. CRNNLN83T49E472C) inquadrata nella categoria C1 nel Comune di provenienza (Latina) a tempo indeterminato e pieno presso l'area Vigilanza, volte a prestare attività lavorativa d'eccedenza presso i Comuni della gestione associata del servizio di P.L. Campodimele-Lenola-Sperlonga (con Sperlonga Comune capofila) , al di fuori dell'ordinario orario di lavoro per un numero massimo di 12 ore settimanali dal giorno 08.11.2022 sino al 31.12.2022, al posto di Germanelli Barbara;

CONSIDERATE le esigenze connesse alla viabilità del Comune di Lenola (LT) nel periodo estivo ed invernale, Comune con popolazione residente, all'ultimo censimento Istat di 4.400 persone;

RICHIAMATI:

-l'art. 36 comma 2 del D.Lgs 165/2001 ;

-l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto ;

-l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che “gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”;

-l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il quale recita:”Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purchè autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza possono prestare attività lavorativa presso altri Enti”;

DATO ATTO CHE il ricorso al personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è espressamente consentito **dall'art. 1, comma 557, della legge 311/2004** che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001. La suddetta norma, infatti, prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le Comunità Montane ed unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati (con n. o. per la modalità di prestazione lavorativa del c.d. “scavalco d'eccedenza”) dall'Amministrazione di appartenenza;

PRESO ATTO CHE:

- per quanto attiene alla retribuzione si ritiene che il dipendente a scavalco, non possa che essere retribuito secondo la tariffa oraria, prevista per la categoria di inquadramento;
- al lavoratore verranno rimborsate le spese di viaggio sostenute per l'espletamento della prestazione lavorativa presso questo Ente, ove ne ricorrano le condizioni come previsto dal Parere Aran RAL_1246_Orientamenti Applicativi, come confermato da ultimo dalla Corte dei Conti ex aliis Corte dei Conti Sez. Basilicata/59/2019/Par e con oneri a carico del Comune di Lenola (LT);

CONSIDERATO CHE l'orario giornaliero e settimanale non potrà superare la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario e quindi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 66/2003 la durata settimanale dell'orario di lavoro non potrà, in ogni caso, superare la durata di 48 ore settimanali;

RITENUTO di dover procedere ad innovare la determina precedente assunta , unicamente sotto il profilo personale, variando la persona in prestazione d'eccedenza dall' assistente scelto Germanelli Barbara all'As.s scelto Carnevale Angelina, sopra generalizzata;

VISTI e RICHIAMATI gli artt. :

- 97, 107, 108 del TUEL (D. Lgs. 267/2000) ;
- art. 4 del D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e smi;
- art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001;
- art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

ATTESA la propria competenza in merito, giusta decreto n. 18774 del 07.10.2022 del Sindaco di Sperlonga, capofila con Lenola e Campodimele per la gestione associata delle funzioni amministrative di P.L.;

DATO ATTO che la sottoscritta, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato, da intendersi qui integralmente riportato,

1. **DI INCARICARE PER LA PRESTAZIONE LAVORATIVA** di scavalco d'eccedenza , con decorrenza dal giorno **08.11.2022 e sino al giorno 31.12.2022** , ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004 la sottonotata dipendenti:
 - **CARNEVALE ANGELINA** , in premessa generalizzata (C.F. CRNNLN83T49E472C) istruttore di vigilanza cat. C pos. Econ. C1 dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Latina all'espletamento delle funzioni connesse all'Area III Polizia Locale per un **numero massimo di dodici ore settimanali da prestarsi per il Comune di Lenola (LT)**;
2. **DI DARE ATTO CHE** alla lavoratrice citata verranno rimborsate le spese di viaggio sostenute per l'espletamento della prestazione lavorativa presso Ente , ove ne ricorrano le condizioni come previsto dal Parere Aran RAL_1246_Orientamenti Applicativi, come confermato da ultimo dalla Corte dei Conti ex aliis Corte dei Conti Sez. Basilicata/59/2019/PAR e con oneri a carico del Comune di Lenola (LT);
3. **DI DARE ATTO** e di mantenere invariato, per lo stesso effetto, l'impegno di spesa assunto con la determinazione n. 05 P.L. del 27.06.2022, cui si fa espresso rinvio.
4. Di trasmettere la presente per il necessario visto contabile.
5. Di pubblicare la presente in quanto all'albo pretorio e nella sez. "amministrazione trasparente".



Capo Area 3 – Polizia Locale
Comandante Ufficio Intercomunale
Campodimele Lenola/Sperlonga
Dott.ssa Valeria PASSAVANTI